

COMUNE DI CARPENEDOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA SERVIZI SCOLASTICI, CULTURALI E SPORTIVI PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 5 Ufficio Pubblica Istruzione/ Cultura/ Sport 1° piano tel. 030/9966640 fax 030/9984630 Biblioteca 2° piano tel. 030/9966640 fax. 030/9984630

www.comune.carpenedolo.bs.it - istruzione.cultura@comune.carpenedolo.bs.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con deliberazione C.C. nº87 del 23/09/2005

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E GESTIONE

ART. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità, i principi e le procedure per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Carpenedolo e delle attrezzature in essi esistenti. Essi sono:

1. PALESTRA SCOLASTICA DI VIA DANTE

3. PALESTRINA SOTTOTRIBUNA ATENE 94

VIA LAFERANCI

2. PALESTRA SCOLASTICA ATENE 94

VIA LAFFRANCHI VIA LAFFRANCHI

4. ATRIO SCUOLA PRIMARIA

- 5. Centro Tennis (*)
- 6. Piscina (*)
- 7. Bocciofila (*)
- 8. Campi di calcio (*):
 - Campo di Via Verga
 - Campo di Via IV Novembre
- (*) La gestione di tali impianti è disciplinata da apposita convenzione con società sportive

ART. 2

Il Comune di Carpenedolo gestisce direttamente, gli impianti sportivi secondo le prescrizioni del presente regolamento.

ART. 3

Qualora ritenuto più vantaggioso l'Amministrazione può affidare a terzi la gestione delle palestre comunali, nel rispetto, in via di massima, salvo deroghe motivate, delle indicazioni e delle procedure di cui all'allegato (1) al presente regolamento.

ART. 4

La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

ART. 5

Le funzioni connesse alla gestione degli impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Dirigente responsabile dell'ufficio sport del Comune nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive emanate dall'Assessore competente per materia.

TITOLO SECONDO

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

ART. 6

Al fine di consentire la necessaria programmazione per ogni singola disciplina e di stabilire i turni, gli spazi e gli orari nell'ambito delle direttive dell'Assessore competente, le domande per l'uso degli impianti sportivi devono essere presentate al dirigente dell'ufficio sport o suo delegato:

- entro il 10 luglio in prima istanza e non oltre il 20 di agosto in via definitiva di ogni anno, pena il non accoglimento:
 - a. per le istanze delle associazioni sportive riferite a periodi superiori a 30 giorni o per l'intera annata agonistico sportiva:
 - b. per le istanze delle scuole riferite all'intero anno scolastico.
- almeno 30 giorni prima di ogni iniziativa, per lo svolgimento di manifestazioni e tornei di breve durata o comunque di durata inferiore a 15 giorni e di qualsiasi attività compatibile con gli impianti.

Non potranno, comunque, essere concesse autorizzazioni superiori ad una intera stagione agonistica o ad un intero anno scolastico.

SOGGETTI AVENTI DIRITTO ALLA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 7

Possono fruire della concessione in uso, degli impianti sportivi comunali:

- le scuole di ogni ordine e grado;
- le Associazioni legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive del CONI;
- le Associazioni legalmente costituite ed affiliate agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- le Associazioni che svolgono attività agonistica per la partecipazione ai campionati delle varie Federazioni per tutta l'annata agonistica per tutti gli sport, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
- i C.A.S. gestiti da Società che svolgono l'attività di cui al precedente punto;
- tutte le Società, associazioni, soggetti svolgenti le attività di avviamento allo sport, Enti di Promozione Sportiva, attività motoria di base
- Potranno essere concesse autorizzazioni temporanee anche ad Enti, Associazioni e soggetti, anche non sportivi, al fine di consentire lo svolgimento di manifestazioni amatoriali o ricreative, saggi, studi, convegni e simili, qualora, se ne valuti l'utilità.

La concessione è rilasciata con provvedimento del Dirigente del Settore, sulla base delle direttive dell'Assessore competente, subordinatamente alla presentazione della istanza con allegata la dichiarazione di cui all'art. 8.

L'uso degli impianti sportivi comunali, comunque, non potrà essere concesso per fini di lucro.

TITOLO TERZO

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ART. 8

Ai fini del rilascio delle concessioni di cui al precedente art. 7, i soggetti devono produrre domanda indicante, in ordine di preferenza, gli impianti richiesti. Le istanze devono contenere:

- la denominazione del soggetto richiedente;
- l'individuazione delle finalità per le quali l'uso dell'impianto è richiesto;
- l'esatta indicazione dell'attività sportiva da svolgere;
- i giorni e le ore nei quali l'attività sarà svolta;
- il numero massimo degli atleti che frequenteranno l'impianto.
- formale dichiarazione con la quale il legale rappresentante dell'Associazione si impegna, sotto la propria responsabilità:
- a. ad usare l'impianto comunale, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con la massima cura e diligenza;
- b. ad assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi, durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni:
- c. a sollevare il Comune di Carpenedolo, quale proprietario dell'impianto, da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare durante le attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;
- d. a sottoporre i propri aderenti, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;
- e. a contrarre presso un apposito Istituto una forma di assicurazione in favore dei propri associati contro eventuali incidenti o danni che dovessero loro derivare dall'esercizio della pratica sportiva, qualora questi svolgano attività sportiva presso gli impianti comunali;
- f. a non svolgere attività sportiva o qualsiasi altra attività nelle strutture comunali a fini di lucro;
- g. ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva di operatori in possesso dei requisiti idonei (diploma ISEF, Abilitazioni rilasciate dalle rispettive federazioni nazionali) per gestire l'attività per cui viene richiesto l'uso dei locali;

- h. ad assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva o di qualsiasi altra attività anche extra sportiva, di un responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appartenenza all'Istituzione richiedente e a comunicare il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile all'Amministrazione comunale;
- i. a munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;
- j. a munirsi di specifica polizza assicurativa in occasione della manifestazione programmata per eventuali danni o incidenti che dovessero derivarne durante e/o in occasione della stessa sia agli interessati che a terzi;
- k. ad usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell' autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse.
- I. a versare la cauzione a garanzia dell'esatto e puntuale pagamento per l'utilizzo degli impianti comunali e per i danni che potrebbero essere arrecati a strutture, attrezzature ed annessi.

All'istanza dovrà essere allegata: polizza assicurativa per danni agli impianti ed a terzi nonché formale dichiarazione liberatoria del Comune di Carpenedolo da eventuali responsabilità amministrative, civili e penali connesse all'uso.

PRIORITA' DI SCELTA DELLE CONCESSIONI

ART. 9

Considerato il numero di società e gruppi sportivi che fanno richiesta di utilizzo degli impianti, vengono fissati i seguenti criteri per assegnare le priorità:

- 1. Scuole del territorio;
- 2. Società, associazioni e gruppi carpenedolesi che svolgono attività agonistica e/o promozionale per i ragazzi fino a 18 anni;
- 3. Società, associazioni e gruppi carpenedolesi che svolgono attività agonistica;
- 4. Società, associazioni e gruppi carpenedolesi che non svolgono attività agonistica;
- 5. Gruppi privati e/o spontanei carpenedolesi che svolgono attività amatoriale e ricreativa anche non continuativa;
- 6. Altre società, associazioni e gruppi.

Nel caso di concomitanza tra più richieste, allorché non si pervenga ad accordi tra i richiedenti, dopo aver valutato le priorità sopra elencate, si definiscono i seguenti parametri di precedenza:

- Richieste presentate da società, associazioni e gruppi che mantengono il monte ore già autorizzato nell'anno precedente.
- Richieste riferite a discipline sportive non presenti nelle attività già considerate.
- Richieste presentate da società, associazioni e gruppi aventi la medesima attività sportiva che negli ultimi cinque anni hanno avuto il maggior numero di iscritti residenti nel Comune di Carpenedolo.

Le richieste che prevedono un maggiore numero di ore rispetto all'anno precedente devono essere documentate e motivate con un aumento del numero degli iscritti o con una progressione di categoria. Tali variazioni saranno comunque valutate in base alle disponibilità presenti.

TITOLO QUARTO

DOVERI, CARICHI, SPESE E COMPETENZE DEI CONCESSIONARI.

ART. 10

Tutte le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle autorità mediche e a quelle preposte alla vigilanza e all'ordine pubblico, in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste per legge devono essere effettuate esclusivamente dai concessionari senza alcuna responsabilità da parte del Comune di Carpenedolo. Ove per le iniziative connesse all'uso dell'impianto o della struttura sia previsto l'accesso del pubblico, il concessionario ne dovrà dare preventiva comunicazione al Comune. Fanno carico ai concessionari anche le spese S.I.A.E qualora queste siano richieste.

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

ART. 11

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte dei concessionari il pagamento delle tariffe stabilite annualmente dall'amministrazione.

Sono esenti dal pagamento delle quote d'uso previste dal tariffario le società sportive affiliate alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), le quali potranno praticare anche più discipline sportive nello stesso impianto o in più impianti, in ragione dello scopo solidaristico, purché non per finalità di lucro.

MOROSITA' NEL PAGAMENTO DELLE QUOTE D'USO.

SANZIONI.

ART. 12

La morosità nel pagamento degli oneri dovuti o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento, comportano la sospensione o la revoca delle concessioni, fermo restando le procedure di recupero delle somme per le quote scadute.

OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.

ART. 13

Il concessionario, dovrà provvedere, <u>previa apposita autorizzazione</u>, a propria cura e spese alla fornitura, alla sistemazione ed allo smontaggio di tutte le attrezzature non esistenti nell'impianto ed eventualmente necessarie per le manifestazioni sportive ed extra sportive da esse organizzate. Le operazioni dovranno avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima e dopo l'effettuazione della manifestazione al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le altre attività. Le operazioni di montaggio e smontaggio potranno svolgersi sotto il controllo di personale comunale, onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli impianti sportivi.

ACCESSO AGLI SPOGLIATOI E AI CAMPI DI GIOCO.

ART.14

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

TITOLO QUINTO

ESENZIONE DI RESPONSABILITA'DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN CASO DI AMMANCHI, FURTI E DANNI MATERIALI.

USO CORRETTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI.

RESPONSABILITA' PER DANNI ARRECATI AGLI IMPIANTI , ATTREZZATURE E SERVIZI.

ART. 15

L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non risponde degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possano comunque derivare nello svolgimento della attività. La concessionaria è tenuta ad informare gli utenti che essi devono, prima dell'inizio dell'attività, segnalare al proprio responsabile presente ogni situazione che possa dar luogo ad eventuali inconvenienti o pericolo.

ART. 16

La concessionaria è tenuta a vigilare affinché gli utenti degli impianti adottino la massima correttezza nell'uso delle attrezzature e dei servizi, indossino tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva ed idonee all'uso dell'impianto. L'uso di calzature sportive è sempre obbligatorio, per la salvaguardia dell'impianto, anche in occasione di manifestazioni diverse da quelle sportive. Il mancato uso comporta l'immediato allontanamento dall'impianto.

ART. 17

I concessionari ed i singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature e ai servizi degli impianti. L'Amministrazione ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati. I concessionari sono direttamente responsabili anche dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico per le manifestazioni dagli stessi organizzate.

TITOLO SESTO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 87 DEL 23/09/2005 CONCESSIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE.

ART. 18

La concessione avviene previa stipulazione di formale convenzione tra il Comune e il singolo concessionario sulla base dello schema tipo allegato (AII.2).

TITOLO SETTIMO

USO DI MATERIALE PUBBLICITARI.

ART. 19

I cartelli pubblicitari devono essere autorizzati e disposti in modo da non intralciare gli spazi gioco.

E' fatto assoluto divieto di esporre materiale informativo riguardante i concessionari al di fuori degli spazi loro assegnati.

TITOLO OTTAVO

DIRITTO DI VIGILANZA E CONTROLLO DA PARTE DEL COMUNE.

CASI DI REVOCA DELLE CONCESSIONI.

DECADENZE

ART. 20

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare ad altre autorità, al Comune compete - in vigenza della Concessione - di vigilare: a) sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori; b) sul rispetto dei limiti della concessione; c) sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento. L'azione di vigilanza sarà espletata da dipendenti comunali, autorizzati dal Dirigente del settore.

ART. 21

La concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa in ipotesi di irregolarità accertata. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:

- a. utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- b. non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
- c. non si fornisca delle necessarie autorizzazioni e nulla osta concessi dalle altre Autorità diverse da quelle comunali, ciò tanto quando sia richiesto dalle caratteristiche dell'attività o manifestazione programmata, o quando non ottemperi ai pagamenti e alle spese diverse da quelle richieste nel presente regolamento.
- d. non effettui il versamento del canone d'uso e delle spese di propria competenza. Le ore revocate potranno essere concesse ad altra associazione secondo i criteri previsti dal presente regolamento.

Le Associazioni sportive e i soggetti interessati, concessionari di autorizzazioni d'uso degli impianti sportivi comunali, qualora se ne riscontri il mancato utilizzo, senza giustificazione alcuna decadranno dall'esercizio della concessione, mentre le ore di utilizzo non usufruite potranno essere ulteriormente concesse in riferimento ad eventuali nuove richieste.

Nei casi indicati dal presente articolo non è dovuto ai concessionari alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

TITOLO NONO

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE.

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N° 87 DEL 23/09/2005 RESTITUZIONE DEI CANONI GIA' PAGATI.

DIRITTO AL RISARCIMENTO DANNI IN SEGUITO A RISOLUZIONE PER CAUSA DEL CONCESSIONARIO.

ART. 22

Il rapporto di concessione è risolto, di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore o per effetto dell'esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti.

Allo stesso modo la concessione deve ritenersi priva di effetto qualora, per particolari condizioni climatiche, l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio comunale ad insindacabile parere dei tecnici comunali.

In tutti gli anzidetti casi nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario, se non la restituzione dei canoni pagati limitatamente al periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.

Competerà per conto al Comune il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia indiretti che diretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.

Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti, competerà sempre in qualsiasi momento al Comune, tramite l'Ufficio Sport, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse e per casi eccezionali ed imprevedibili, senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il concessionario.

TITOLO DECIMO

NORME DI RINVIO.

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO.

ART. 23

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle Federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

ART. 24

Il presente regolamento, ai fini di una maggiore conoscenza delle norme ivi contenute, sarà affisso presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi.

Allegato (1)

INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO A PRIVATI DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

1.Gestione come partecipazione

I notevoli oneri che sarebbero necessari per una adeguata programmazione della manutenzione degli impianti e per i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi non consentono di rendere efficiente la gestione diretta delle strutture da parte del Comune.

Pertanto, il Comune, sulla base anche di esperienze già da tempo attuate in altri Enti, ha elaborato una formula che può essere ritenuta una soluzione più idonea e, sotto l'aspetto delle finalità complessive, anche più corretta per la organizzazione di tali strutture.

Essa si basa su un'ipotesi che tiene conto del rapporto tra le esigenze pubbliche e le esigenze che, comunque, possono essere evidenziate da ogni eventuale altro gestore, anche privato.

Si tratta della formula cosiddetta dei tre soggetti, largamente adottata in altri comuni italiani, che prevede l' affidamento della gestione degli impianti ad associazioni e privato sociale:

Soggetto proprietario: Comune di Carpenedolo;

Soggetto gestore: Associazioni, Enti, Società Sportive e privato sociale:

Soggetto utente: Società sportive, utenze comunque organizzate, utenti individuali.

SOGGETTO PROPRIETARIO

Resta in forma rigida l'assoluto depositario delle scelte politiche per quanto riguarda il "chi, come, a quali tariffe" utilizza gli impianti. Al gestore non verrà lasciata alcuna iniziativa sul "chi, come, a quali tariffe", al fine di garantire anche ai soggetti utenti più deboli economicamente l' utilizzo degli impianti.

SOGGETTO GESTORE

Si occupa esclusivamente della gestione dell' impianto regolamentata da apposita convenzione.

SOGGETTO UTENTE

Utilizza l' impianto sportivo senza nessun rapporto con il soggetto gestore.

Il Comune di Carpenedolo intende, in definitiva individuare una soluzione che:

- attribuisca alle società sportive utilizzatrici anche la piena responsabilità gestionale delle strutture in cui operano in base ad un criterio di partecipazione e di condivisione delle responsabilità
- b. estenda a tutti gli impianti sportivi comunali il criterio della gestione associativa da parte degli utilizzatori ricorrendo agli appalti solo in caso di indisponibilità delle associazioni stesse.

Ne consegue che gli impianti sportivi esistenti saranno prioritariamente proposti in affidamento gestionale ai soggetti sportivi locali.

Le società sportive interessate verranno interpellate per aderire ai convenzionamenti secondo gli elementi contrattuali meglio indicati nel successivo punto 2.

In presenza di più soggetti interessati, la convenzione di gestione verrà definita con un organismo aggregante tutte le società disponibili.

In mancanza di soggetti sportivi locali disponibili alla gestione su convenzione si procederà all' indizione di specifiche gare di appalto aperte anche a soggetti economici.

Vantaggi per il Comune:

Sulla base delle esperienze di gestioni già operanti in altre realtà si ritiene che la proposta può produrre un risparmio reale tra il 20 e il 30% rispetto alla gestione diretta del Comune.

L'ipotesi di risparmio fino al 30% si riferisce ai soli costi contabili: sono peraltro incalcolabili i risparmi dovuti ad una maggiore cura manutentiva delle strutture; maggior cura che, è sicuramente insita nella formula in quanto il futuro gestore avrà ogni interesse ad attivarsi anche per migliorare l'attuale organizzazione e per pervenire ad una più idonea "immagine" di tutti gli impianti sportivi.

2. Formazione delle Convenzioni.

Le convenzioni saranno definite tenendo conto delle seguenti indicazioni:

Compiti del gestore

Custodia e pulizia giornaliera di tutti i locali costituenti la struttura; Manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature.

Compiti del Comune

Manutenzione straordinaria dell' impianto Mantenimento delle certificazioni di agibilità Assicurazioni concernenti la struttura

Accesso

Le concessioni annuali e giornaliere ai soggetti richiedenti (associazioni, enti,) sono effettuate dal Comune Anche le attività sportive del gestore sono soggette a concessione comunale

Determinazione tariffe e riscossione

Le tariffe di accesso agli impianti sono definite annualmente dal Comune.

Contributo comunale

A fronte degli oneri gestionali attribuiti al gestore, l' amministrazione comunale definisce un contributo annuale volto a concorrere alle spese di conduzione.

Penali e cauzioni

Il gestore è tenuto al pagamento di penali in caso di violazioni contrattuali e al versamento di un deposito cauzionale.

DURATA

La convenzione deve durare tra i tre e i cinque anni Prevedere una clausola di recesso sia per il Comune che per il gestore da far valere senza particolari prerogative con un semplice preavviso di sei mesi.

Allegato (2)

CONVENZIONE

	tra
Comu	ne di Carpenedolo, rappresentato da
	r
1.	Alla Società sportiva che verrà in seguito, per brevità, denominata concessionario, viene dat in uso la palestra con annessi spogliatoi e servizi igienici, sita dietro l'osservanza dei seguenti orari:
2.	La concessione ha decorrenza dal
3.	Le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento delle esercitazioni vengono direttamente assunte dal concessionario. La presenza dei Signori
4.	Il concessionario si impegna: a. ad evitare che nelle palestre oggetto della presente convenzione si svolgano attività e manifestazioni
	non sportive;
	 a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico se non negli impianti debitamente collaudati ed omologati e secondo le prescrizioni di legge;
	c. a non danneggiare o deteriorare in alcun modo i locali,gli impianti, i materiali e gli attrezzi e, in ogni caso, a rimettere nel primitivo stato quanto sia stato danneggiato con assoluta urgenza od eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non passibili di riparazione;
	 d. a comunicare al responsabile del Comune eventuali danni trovati al momento dell'accesso ai locali. e. a restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle esercitazioni, con una adeguata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistema: all'inizio delle esercitazioni;
	f. ad accettare ogni modifica degli orari di concessione della palestra in relazione alle esigenze
	 dell'attività sportiva scolastica o dell'Ente locale proprietario; g. a far calzare ai frequentanti calzature con suole di gomma, da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
	 h. alla custodia dei locali durante il periodo di concessione; i. a non richiedere un supplemento di riscaldamento rispetto a quelle che sono le erogazioni connesse
	con l'attività vera e propria della scuola e il funzionamento dei suoi Organi collegiali;
5.	Il concessionario ritiene esente da qualsiasi responsabilità la scuola, le Autorità scolastiche e l'Ente locale proprietario per qualsiasi fatto avvenuto nei locali scolastici durante le ore di concessione, come pure da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose, di soci o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo suddetto. A tale scopo è fatto obbligo di sottoscrivere da parte del concessionario una polizza di assicurazione per tutte le persone autorizzate ad accedere alla palestra, con massimale di;
6.	L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle norme di cui alla presente convenzione nelle ore di concessione e, pertanto, la persona preposta a tale verifica avrà libero accesso alle palestre in ogni orario;
7.	La presente concessione può essere revocata con semplice comunicazione scritta del concedente e cesserà d pieno diritto qualora il concessionario dovesse trasgredire anche una sola delle clausole indicate nel presente atto.
Per	r il Comune Per la Società sportiva